

CAMERA DEI DEPUTATI N. 359

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TEALDI, SILVIA COSTA, FRONZA CREPAZ, FUMAGALLI CARULLI,
MAZZUCONI, MOIOLI VIGANÒ, NENNA D'ANTONIO, NUCCI
MAURO, ZANFERRARI AMBROSO**

Modifica della legge 12 giugno 1984, n. 222, recante
revisione della disciplina della invalidità pensionabile

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 12 giugno 1984, n. 222, avente per oggetto « revisione della disciplina della invalidità pensionabile », prevede al comma 10 dell'articolo 1 che « al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia ».

Numerosi titolari dell'assegno di invalidità raggiungono prima del compimento dell'età stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia i requisiti contributivi

(trentacinque anni) giustificanti il diritto alla liquidazione della pensione di anzianità in base alle vigenti normative di legge.

Appare, pertanto, opportuno modificare il testo della precitata norma per consentire la trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità in pensione di anzianità anche prima del compimento dell'età pensionabile e ciò per non danneggiare quanti posseggono il requisito di cui sopra (ripetesi: avvenuto versamento di contributi per trentacinque anni).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, le parole: « Al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia » sono sostituite dalle seguenti: « Al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia o al raggiungimento dei requisiti contributivi per la liquidazione della pensione di anzianità, l'assegno di invalidità si trasforma in pensione di anzianità o di vecchiaia ».